

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2020
GRAVINA IN PUGLIA 13 - 14 MARZO 2020

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
sul punto 7 all'ordine del giorno,
«Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti»,
redatta ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

Approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'11 febbraio 2020

Signori Soci,

siete stati convocati in Assemblea in sede ordinaria per deliberare sul seguente argomento posto al punto 7 dell'ordine del giorno: «*Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti*».

Premessa

Il comma 3-*bis* dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") rende applicabili anche agli emittenti azioni trattate su un sistema multilaterale di negoziazione italiano, come Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.a. ("Banca" o "BPPB"), le disposizioni in materia di «*acquisto di azioni proprie e della società controllante*» dettate dal menzionato art. 132. Conseguentemente, anche per tali emittenti «*gli acquisti di azioni proprie (...) devono essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, secondo modalità stabilite dalla Consob con proprio regolamento*». Trova, quindi, applicazione l'art. 144-*bis* del regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ("Regolamento Emittenti").

La presente relazione ("Relazione") è stata predisposta in conformità a quanto prescritto dall'art. 73 e dall'Allegato 3A, Schema n. 4 del Regolamento Emittenti, disposizione regolamentare e schema di relazione illustrativa applicati dal Consiglio di Amministrazione della Banca a titolo cautelativo, non essendo la Banca un «*emittente azioni*» ovvero un soggetto che emette «*azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato in Italia*», ai sensi dell'art. 65 del Regolamento Emittenti.

La presente Relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione di BPPB in data 11 febbraio 2020, è stata depositata presso la sede sociale ed è reperibile nella sezione "Scopri BPPB - Investor Relations - Documenti assembleari - Assemblea 2020" del sito *internet* aziendale (www.bppb.it) nonché presso il meccanismo di stoccaggio eMarket Storage gestito da Spafid Connect spa.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie

La Banca è una banca popolare costituita in forma di società cooperativa. Come tale la disciplina dell'acquisto di azioni proprie è recata dall'art. 2529 cod. civ. (norma applicabile alle banche popolari in ragione del combinato disposto degli artt. 29, comma 1 e 150-*bis*, comma 2 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385), a mente del quale «*l'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società*». Lo Statuto sociale della Banca effettivamente autorizza all'art. 17 gli amministratori a disporre «*l'acquisto di azioni della Società nei limiti della riserva di cui al successivo art. 53 nonché nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, a tali fini destinati dall'Assemblea dei soci*». Come anche agli amministratori la medesima previsione statutaria rimette la facoltà di "ricollocare" (oppure annullare) le azioni acquistate. Non trovano conseguentemente applicazione alla Banca le previsioni di cui agli artt. 2357 e 2357-*ter* cod. civ., anche nella parte in cui tali disposizioni normative rimettono all'autorizzazione assembleare l'acquisto di azioni proprie ovvero la possibilità di disporre delle azioni proprie in portafoglio.

All'Assemblea ordinaria, invece, il menzionato art. 17 dello Statuto sociale rimette la facoltà di destinare all'acquisto di azioni proprie parte degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dal bilancio.

Il nuovo comma 3-bis dell'art. 132 TUF rende applicabile alla Banca la disposizione di cui all'art. 144-bis, comma 2 del Regolamento Emittenti, a mente della quale «*la delibera dell'assemblea che autorizza l'acquisto di azioni proprie specifica quali delle modalità, previste dai commi 1 e 1-bis, possono essere utilizzate*».

Si premette che qualsiasi operazione di acquisto di azioni proprie è assoggettata al rilascio da parte di Banca d'Italia dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 77 e 78 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ("CRR") e della relativa normativa di attuazione, sicché qualsiasi intervento di acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato esclusivamente nei limiti quantitativi eventualmente autorizzati da Banca d'Italia.

Rimangono escluse dal perimetro rilevante della presente Relazione e conseguentemente non vengono regolate dalla proposta delibera assembleare le operazioni di rimborso di azioni proprie, nei casi contemplati dagli artt. 14 e 15 dello Statuto sociale, riferite rispettivamente alle ipotesi di recesso ed esclusione del socio.

Fatta eccezione per le sopra menzionate ipotesi, l'acquisto di azioni proprie, nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente, potrà avere una o più delle seguenti finalità.

(a) Attività di sostegno della liquidità delle azioni emesse dalla Banca

Come noto, dal 29 dicembre 2017 le azioni emesse da BPPB sono negoziate sul segmento "Order driven azionario" del sistema multilaterale gestito da Hi-Mtf Sim S.p.A.

Al fine di supportare la liquidabilità dell'investimento in azioni, il Consiglio di Amministrazione, anche in considerazione delle più recenti esperienze maturate sul mercato da altri istituti di credito, ritiene opportuno riservarsi la possibilità di fare in modo che la Banca possa compiere, tramite intermediari terzi indipendenti, operazioni di acquisto di azioni proprie al fine di sostenere, per un periodo di tempo stabilito, la liquidabilità dell'investimento in azioni, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

L'attività di sostegno della liquidità delle azioni sarebbe ispirata alla prassi di mercato ammessa n. 1 adottata con delibera Consob n. 16839 del 18 marzo 2009, come modificata dalle "Proposte di adeguamento" pubblicate in data 8 aprile 2019. In data 22 gennaio 2020 l'ESMA ha fornito alla Consob su tali proposte parere positivo, ai sensi dell'art. 13, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 ("MAR"), sicché è ora attesa l'assunzione della formale delibera di approvazione della nuova prassi di mercato da parte della Consob.

Tale intervento di liquidità avrebbe luogo mediante acquisto di azioni sulla sede di negoziazione da parte di un *liquidity provider* con risorse messe a disposizione dalla Banca, sulla quale ricadranno in via esclusiva i risultati economici ed i rischi derivanti da tale attività.

(b) Costituzione di un magazzino titoli

Il Consiglio di Amministrazione della Banca intende anche riservarsi la possibilità di costituire un "magazzino titoli" da utilizzare per qualsivoglia finalità riconosciuta dall'ordinamento.

Per l'eventuale acquisto di azioni proprie finalizzate alla costituzione di un "magazzino titoli", la Banca potrà avvalersi, ove ne sussistano i presupposti, della esenzione prevista dall'art. 5 del MAR e per le finalità di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo (in particolare: ridurre il capitale dell'emittente; soddisfare gli obblighi derivanti da strumenti di debito che siano convertibili in strumenti azionari; adempiere agli obblighi derivanti da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo dell'emittente o di una società collegata).

Eventuali azioni acquistate per le finalità di cui alla precedente lettera (a) ovvero alla successiva lettera (c), che la Banca non dovesse aver utilizzato, potranno essere imputate alle finalità di costituzione del "magazzino titoli".

(c) Altro

Non si può escludere che sorga la necessità di acquistare azioni proprie, anche fuori della sede multilaterale di negoziazione, per motivazioni allo stato non puntualmente identificabili, purché nel rispetto della disciplina primaria e secondaria tempo per tempo applicabile.

2. Controvalore massimo, categoria e valore nominale delle azioni acquistabili

Come detto, BPPB è banca popolare costituita in forma di società cooperativa per azioni. I limiti civilistici all'acquisto di azioni proprie sono dettati dall'art. 2529 cod. civ., come specificati dall'art. 17 dello Statuto sociale.

Le operazioni di acquisto verranno poste in essere in modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto di acquisto non ecceda i limiti previsti dall'art. 17 dello Statuto sociale nonché dai provvedimenti autorizzativi rilasciati da Banca d'Italia ai sensi degli articoli 77 e 78 del CRR.

Si precisa che il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (in uno con altri atti di disposizione) delle azioni in portafoglio, anche con modalità rotativa e per frazioni del quantitativo massimo.

Le azioni della Banca hanno valore nominale unitario pari ad Euro 2,58.

3. Informazioni in merito al rispetto dell'art. 2357, comma 3, cod. civ.

In ragione della forma giuridica di BPPB, ad essa non trova applicazione l'art. 2357, comma 3, cod. civ.

In ogni caso si rileva che alla data della presente Relazione la Banca detiene n. 485.624 azioni proprie, pari al 1,59% del capitale sociale.

4. Durata dell'autorizzazione assembleare ex art. 144-bis, comma 2 del Regolamento Emittenti

L'art. 144-bis comma 2 del Regolamento Emittenti rende necessaria una approvazione assembleare ai fini della definizione delle modalità utilizzabili per l'acquisto di azioni proprie da parte della Banca.

Tale autorizzazione viene richiesta sino all'Assemblea ordinaria 2021, alla quale sarà sottoposta l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020.

L'autorizzazione all'alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, comunque non necessaria ai sensi dell'art. 17, comma 2, dello Statuto sociale, è richiesta senza limiti temporali, in considerazione dell'inesistenza di vincoli normativi a tale riguardo e della necessità di disporre della massima flessibilità, anche in termini temporali.

5. Corrispettivo minimo e massimo

Per le operazioni di acquisto di azioni proprie rilevanti ai fini della presente Relazione (fatti salvi, quindi, i casi di rimborso statutariamente previsti che avranno luogo al pezzo definito dall'Assemblea al punto 2 dell'ordine del giorno), il corrispettivo sarà determinato: (i) ove l'operazione venga effettuata sulla sede di esecuzione multilaterale, in conformità a quanto previsto dalla prassi di mercato ammessa adottata dalla Consob, ovvero alla normativa tempo per tempo vigente; (ii) ove l'operazione venga effettuata al di fuori della sede di esecuzione multilaterale, in misura non superiore al prezzo d'asta rilevato sul sistema multilaterale di negoziazione nell'asta immediatamente precedente l'esecuzione dell'operazione.

Per gli atti dispositivi delle azioni proprie in portafoglio, il corrispettivo sarà discrezionalmente determinato dal Consiglio di Amministrazione nel perseguimento dell'interesse sociale.

6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e gli atti dispositivi saranno effettuati

Gli acquisti di azioni proprie rilevanti ai fini della presente Relazione saranno effettuati con modalità, individuate dal Consiglio di Amministrazione, in ogni caso idonee ad assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

Con riguardo specifico alle operazioni effettuate sulla sede di esecuzione multilaterale, esse avranno luogo con le modalità previste dall'art. 144-bis, comma 1, lett. a), b) e d-ter) e comma 1-bis del Regolamento Emittenti, ovvero tramite: (i) offerte pubbliche di acquisto o di scambio; (ii) sui sistemi multilaterali di negoziazione secondo modalità operative che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita; (iii) con modalità ispirate a prassi di mercato ammesse dalla Consob; (iv) alle condizioni indicate dall'art. 5 del MAR.

Le operazioni effettuate al di fuori della sede di esecuzione multilaterale avranno luogo con modalità sostanzialmente equiparabili a quelle previste dall'art. 144-bis, comma 1, lett. dbis) del Regolamento Emittenti: svolgimento dell'attività di internalizzazione sistematica secondo modalità non discriminatorie

(pur in assenza del raggiungimento delle soglie quantitative che rendono la negoziazione per conto proprio rilevante ai fini della qualificazione dell'intermediario come internalizzatore sistematico).

Le operazioni di cessione o gli altri atti di disposizione o utilizzo di azioni proprie potranno essere effettuati con qualunque modalità ritenuta opportuna per rispondere alle finalità perseguite.

7. Informazioni nel caso in cui l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale

Le operazioni di acquisto di azioni proprie rilevanti ai fini della presente Relazione non sono strumentali alla riduzione del capitale sociale. Rimane, in ogni caso, ferma - in considerazione della forma sociale cooperativa - la facoltà del Consiglio di Amministrazione di annullare le azioni acquistate, ai sensi dell'art. 17, comma 2, dello Statuto sociale.

Proposta di delibera

In considerazione di quanto esposto, Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta:

«L'Assemblea ordinaria dei soci di Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.a., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno approva quanto ivi illustrato, nel suo complesso e nelle singole appostazioni, autorizzando il Consiglio di Amministrazione:

- *a procedere all'acquisto di azioni della Banca, in una o più soluzioni e sino all'Assemblea ordinaria 2021 chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2020, per il perseguimento delle finalità e con le modalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'odierna Assemblea, fermo restando il rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte di Banca d'Italia. Il corrispettivo sarà determinato: (i) ove l'operazione venga effettuata sulla sede di esecuzione multilaterale, in conformità a quanto previsto dalla prassi di mercato ammessa adottata dalla Consob, ovvero alla normativa tempo per tempo vigente; (ii) ove l'operazione venga effettuata al di fuori della sede di esecuzione multilaterale, in misura non superiore al prezzo d'asta rilevato sul sistema multilaterale di negoziazione nell'asta immediatamente precedente l'esecuzione dell'operazione;*
- *in una o più soluzioni e senza limiti temporali anche prima del completamento degli acquisti, alla vendita o ad altro atto dispositivo di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio. Il corrispettivo sarà discrezionalmente determinato dal Consiglio di Amministrazione nel perseguimento dell'interesse sociale;*
- *a compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (in uno con altri atti di disposizione) delle azioni in portafoglio, anche con modalità rotativa e per frazioni del quantitativo massimo. Tali operazioni verranno poste in essere in modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto di acquisto non ecceda i limiti previsti dall'art. 17 dello Statuto sociale nonché dai provvedimenti autorizzativi rilasciati da Banca d'Italia.*

- Conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale e/o connesso per il buon esito delle stesse».

Altamura, 11 febbraio 2020

Banca Popolare di Puglia e Basilicata
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
F.to avv. Leonardo Patroni Griffi

Diffuso tramite eMarket SDIR in data 19 Febbraio 2020 16:33

Disponibile all'URL: https://www.emarketstorage.com/storage/20200219/20200219_72953.2028403.pdf